



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo

sezione prima civile

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. _____ Presidente

dott. _____ Giudice rel. - est.

dott. _____ Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero _____ del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno _____ promossa da _____

_____ , rappresentata e difesa dall'avvocato _____ per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata all'udienza dell'11/11/2014

- ricorrente -

contro

_____ , rappresentato e difeso dall'avvocato _____ per procura a margine della comparsa di costituzione



di nuovo difensore depositata all'udienza del
22/4/2015

- convenuto -

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

- intervenuto -

avente ad **OGGETTO**: separazione giudiziale.

CONCLUSIONI

Per _____ a) *Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig. _____* b) *Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore _____ con collocazione presso la madre regolando le visite ed incontri del padre secondo le modalità stabilite in corso di causa e quindi: A) nell'ipotesi in cui la sig.ra _____ dovesse risiedere nella provincia di Bergamo: un weekend alternato dal sabato alle ore 14.30, allorché il sig. _____ andrà a prenderlo presso l'abitazione della sig.ra _____ in _____ (BG) alla domenica alle ore 20.00 allorché lo accompagnerà dalla madre, nonché due pomeriggi alla settimana (che si indicano nel martedì e giovedì salvo diverso accordo), allorché lo stesso andrà a prenderlo a scuola (in periodo non scolastico dalle ore 16.30 o al termine del CRE),*



sino alle 20.00; durante le vacanze natalizie starà con un genitore (con il padre per l'anno in corso salvo diverso accordo) dal 24/12 delle vacanze scolastiche sino al 30/12 e dal 31/12 sino al 6/01 con l'altro alternativamente; durante le vacanze pasquali starà per tre giorni con l'uno e per tre giorni con l'altro con alternanza annuale dei giorni di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo (con la madre il giorno della prossima Pasqua salvo diverso accordo); durante le vacanze estive il figlio starà con ciascun genitore per 2 settimane anche non consecutive; i periodi dovranno essere concordati entro il 31/05 di ogni anno; resta salva la possibilità di diversi accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze anche scolastiche del figlio; B) nell'ipotesi in cui la sig.ra _____ dovesse risiedere in Sicilia: consentire al sig. _____ di poter tenere il figlio con sé durante le vacanze natalizie per 14 giorni e durante le vacanze pasquali per 5 giorni; durante le vacanze estive il figlio potrà stare con il padre per 4 settimane, anche non consecutive; i periodi dovranno essere concordati entro il 31/05 di ogni anno; resta salva la possibilità di diversi accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze anche



scolastiche del figlio, nonché possibilità di visita nei week end del padre sig. _____ una volta al mese. c) Disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio minore _____ di importo non inferiore ad € 350,00 con rivalutazione ISTAT annuale da versarsi alla sig.ra _____ entro il giorno 5 di ogni mese; d) Disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie di importo non inferiore ad € 250,00 con rivalutazione ISTAT annuale da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese; e) Disporre che il sig. _____ contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie di ordine medico, scolastico ed a quelle ludico-sportivo, che si rendessero necessarie per il minore _____, secondo il Protocollo AIAF adottato dal Tribunale di Bergamo; f) consentire reciproco nulla osta al rilascio ed al rinnovo di un documento valido per l'espatrio (passaporto, etc..) anche per il figlio minore.

Per _____ : Con riferimento alle conclusioni di cui agli atti e verbali di causa e al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. in data 07.09.2015, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando e rigettata ogni contra-

ria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: In via principale e nel merito: A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitando la causa alla Sig.ra _____ . B) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, regolando le visite e le frequentazioni da parte della madre secondo le modalità ritenute più opportune nell'interesse del minore stesso. C) Assegnare il godimento della casa coniugale condotta in locazione dal Sig. _____ unitamente a tutti gli arredi che la compongono, allo stesso. D) Disporre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione Istat annuale, assegno da versarsi al Sig. _____ entro il giorno 5 di ogni mese. Subordinatamente: E) Nell'ipotesi di reiezione dell'istanza di cui al punto B), e dunque di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, disporre in ogni caso la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione del padre, ponendo a carico della Sig.ra _____ l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata: F) Nell'ipotesi di collocazione

prevalente del minore presso l'abitazione della madre, porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale. Fissare in tal caso, secondo le modalità ritenute più consone agli interessi del minore, le modalità di visita e di frequentazione del Sig. G) Spese ed onorari di causa rifiuti. In via istruttoria: Ammettersi, con rimessione della causa in istruttoria ove necessario, tutte le istanze di prova dedotte per conto e nell'interesse del convenuto e rigettate dal Giudice Istruttore. Quanto al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 07.09.2015: In via principale: - modificare l'ordinanza emessa in corso di causa in data 8 giugno 2015, disponendo l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, consentendo alla madre di esercitare il proprio diritto di visita in forma protetta sotto il controllo e la sorveglianza dei Servizi Sociali competenti; - disporre i provvedimenti più opportuni per la soluzione della controversia in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, adottando ove

necessario misure limitative della medesima ex art. 333 c.c., nonché i provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c., II comma n. 1), 3) e 4); - ove accertato il trasferimento della residenza del minore da quello dichiarato in corso di causa, dichiararne l'illegittimità per violazione dell'art. 316 c.c. In subordine: - modificare l'ordinanza emessa in data 8 giugno 2015, disponendo l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso il di lui padre, consentendo alla madre di esercitare il proprio diritto di visita in forma protetta sotto il controllo e la sorveglianza dei Servizi Sociali competenti; - disporre i provvedimenti più opportuni per la soluzione della controversia in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, adottando ove necessario misure limitative della medesima ex art. 333 c.c., nonché i provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c., II comma n. 1), 3) e 4); - ove accertato il trasferimento della residenza del minore da quello indicato in corso di causa, dichiararne l'illegittimità per violazione dell'art. 316 c.c. In via istruttoria: Ammettersi tutte le istanze di prova dedotte nell'interesse del signor



ivi comprese quelle rigettate dal Giudice Istruttore, con rimessione della causa in istruttoria ove necessario. In ogni caso: Con vittoria di spese e di onorari di causa. Si dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande od eccezioni nuove ex adverso avanzate o sollevate.

Per il **PUBBLICO MINISTERO:** Conclude per l'accoglimento della domanda.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

_____ ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal marito _____)

_____ in relazione al matrimonio contratto in _____ il _____

_____ ha aderito alla domanda di separazione.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.

La domanda è fondata.

Le deduzioni svolte dalle parti negli atti di causa, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in sede di udienza presidenziale, le diverse scelte di vita e la perdurante indisponibilità ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui giudizio si è protratto sono elementi che

comprovano l'impossibilità di prosecuzione della convivenza coniugale.

Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi a norma dell'art. 151, primo comma, c.c..

Ciascun coniuge ha chiesto che la separazione sia addebitata all'altro.

Le domande di addebito sono infondate.

La moglie, a fondamento della propria domanda di addebito, ha attribuito al marito comportamenti violenti ed un generale disinteresse nei riguardi della famiglia legato, a suo dire, ad una vera e propria dipendenza patologica dall'utilizzo del personal computer.

Le circostanze allegate, però, sono risultate prive di adeguati riscontri probatori e la rilevata lacuna istruttoria non appare colmabile con l'espletamento delle richieste prove orali stante la genericità dei capitoli formulati con riferimento alle vicende precedenti alla separazione di fatto risalente all'ottobre 2011.

Gli episodi successivi a tale periodo, pur allegati con maggiore specificità, non appaiono idonei ad essere individuati quali cause della crisi già conclamata né, in assenza di altri riscontri, possono ritenersi illuminanti di condotte pregresse.

Tanto la produzione documentale e, in particolare, la lettera allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25/2/2014 (doc. 12), quanto l'istanza di prova per testi svolta in quella sede, inoltre, sono inammissibili per tardività essendo intervenute quando erano già scaduti i termini concessi per l'indicazione dei mezzi di prova.

Neanche l'allontanamento del marito dalla casa coniugale attuato, tra l'altro solo per un periodo relativamente breve, nell'aprile 2011 può fondare una pronuncia di addebito allo stesso in quanto intervenuto quando, come si dirà infra, era già in atto la crisi coniugale.

Il marito, a sua volta, ha attribuito alla moglie comportamenti violenti ed aggressivi della stessa. Tuttavia, i fatti allegati, sono successivi alla separazione di fatto o comunque si collocano temporalmente in un periodo in cui il rapporto coniugale si era già disgregato essendo pacifico che i coniugi già nel 2009 avevano deciso di intraprendere un percorso di mediazione familiare.

Come per gli episodi allegati dalla moglie, quindi, deve concludersi per l'assenza di prova di nesso di causalità tra la separazione e gli episo-



di richiamati dal marito che sono indicativi di una conflittualità già in atto non ascrivibile a specifiche violazioni di un coniuge a danno dell'altro.

La vicenda dell'interruzione di gravidanza che sarebbe stata praticata dalla moglie contro la volontà del marito, oltre ad essere stata inammissibilmente allegata per la prima volta nella memoria destinata all'indicazione dei mezzi di prova dei fatti già ritualmente dedotti, in ogni caso, risale al 2007 per cui, in assenza di altri riscontri, non appare correlabile alla separazione alla stregua del criterio cronologico.

Le domande di addebito proposte da entrambi i coniugi, quindi, devono essere rigettate.

In ordine all'affidamento del figlio minore

, nato in il , alla sua residenza abituale ed alla regolamentazione dei tempi di presenza presso ciascun genitore, le parti hanno formulato domande contrapposte.

Con i provvedimenti provvisori è stato previsto l'affidamento condiviso del figlio con abitazione prevalente presso la madre e regolamentazione dettagliata dei tempi di permanenza presso il padre.

Le problematiche derivate dall'attuazione di tali



provvedimenti emerse dalle relazioni dei servizi sociali e le indicazioni acquisite attraverso la consulenza tecnica psicologica e la relativa integrazione conseguentemente disposte dal Giudice istruttore impongono l'adozione in questa sede di provvedimenti almeno in parte diversi.

Già nella prima relazione depositata dal c.t.u. risulta evidenziato con chiarezza l'atteggiamento ostativo assunto dalla madre rispetto alla regolare frequentazione del figlio minorenni con il padre, nonostante la vigenza dei provvedimenti provvisori rimasti in un primo tempo sostanzialmente inattuati: *E' evidente e anche parzialmente dichiarato dalla stessa Sig.ra , il suo volere ostacolare la regolare frequentazione tra il padre e , anche al fine di non alimentare in lei i vissuti emotivi per un'eventuale perdita del figlio se questi si affezionasse "troppo" al padre. E' presente in lei anche una difficoltà a separarsi completamente dal marito, percependolo capace di investire su altre relazioni sentimentali e nuovamente sul lavoro. Per contenere questi suoi vissuti di perdita nei confronti del figlio e del marito, oltre a porre ostacoli organizzativi ai loro incontri, ella tende ad amplificare e a stru-*



mentalizzare alcune disfunzioni paterne, prendendole a pretesto per i suoi scopi. Come indicato dal test di personalità MMPI II, in assenza di rilevanze psicopatologiche, si può asserire che il comportamento della Sig.ra sia a lei almeno parzialmente consapevole e finalizzato. La rilevanza della sola scala O-H (71 punti T), conferma la presenza nella perizianda di una ostilità ipercontrollata, come motivazione ai suoi comportamenti verso la controparte (pag. 15-16).

Dalla stessa relazione, inoltre, non emerge alcun dato che possa in qualche modo giustificare la limitazione del rapporto tra il padre ed il figlio di fatto imposta dalla madre.

Risultano, al contrario, il profondo desiderio del figlio di incontrare il padre e l'insussistenza nei riguardi di quest'ultimo di problematiche che possano incidere sulla sua idoneità genitoriale anche con riferimento alla questione dell'utilizzo del computer, prospettata dalla ricorrente come caratterizzata da aspetti patologici: *Il padre rappresenta per una fonte di attrazione, anche a causa della loro irregolare frequentazione avvenuta in questi ultimi mesi. Con lui il minore ama giocare a calcio, ai giochi elettronici e an-*



(dovute al lavoro, ai debiti, alla relazione coniugale) ed esso non si configura (anche alla luce del referto testistico negativo) come dipendenza patologica (pag. 15). Il test di personalità MMPI II evidenzia l'assenza di tratti psicopatologici nel soggetto e in particolare, non si rilevano tratti di personalità indicanti forme patologiche di dipendenza (pag. 16).

Sulla base di tali elementi, il c.t.u., pur concludendo per il mantenimento del regime di collocamento del figlio presso la madre con previsione di incontri con il padre, ha segnalato la necessità di un intervento dei servizi sociali quale organo terzo indispensabile per garantire la realizzazione di una regolare frequentazione paterna che, altrimenti, la madre avrebbe continuato ad ostacolare.

Ed in tal senso ha disposto il Giudice istruttore che, con l'ordinanza dell'8/6/2015, ha incaricato i Servizi Sociali di verificare il rispetto dei tempi di permanenza presso il padre nonché, in caso di riscontrati inadempimenti, di darne segnalazione e di predisporre gli interventi necessari per garantire il rispetto delle visite presso il padre anche attraverso l'attivazione di percorsi



di sostegno per uno o entrambi i genitori.

L'adozione di tali opportune misure, però, non ha prodotto il risultato dell'instaurazione di una regolare frequentazione del figlio con il padre a causa del trasferimento del minore in Sicilia attuato del tutto unilateralmente dalla madre nell'estate del 2015 che ha di fatto ha reso impossibile, oltre agli incontri con il padre così come previsti, anche il disposto intervento dei servizi sociali.

Stante la mutata situazione di fatto è stato disposto un supplemento di c.t.u. volto a verificare a fronte dell'intervenuto trasferimento della madre con il figlio in _____, se sia opportuna nell'interesse del minore una modifica del regime di affidamento (da condiviso ad esclusivo ed in tal caso indicando i motivi della non conformità dell'affido condiviso all'interesse del minore) nonché se sia opportuno, sempre avuto riguardo al preminente interesse del minore, autorizzare il trasferimento del figlio ad _____ presso la madre o disporre il collocamento dello stesso presso il padre nonché ad acquisire indicazioni in ordine alle più opportune modalità di visita del genitore non affidatario o non collocatario.



Dalla relazione depositata dal c.t.u. in data 14/3/2016 è emersa la necessità, al fine di assicurare l'effettivo mantenimento di un rapporto continuativo del minore con entrambi i genitori, di una modifica in ordine al collocamento: *La recente condotta materna è inconfutabilmente ostativa del rapporto tra il padre ed il figlio, non tanto per il suo trasferimento ad [] motivato da ragioni lavorative, ma per le modalità comunicative con cui esso è avvenuto e, per la decisione unilaterale materna di non adoperarsi a mantenere in questi mesi le condizioni per non interrompere la relazione tra il minore ed il padre. Le stessa ricorrente dichiara la sua contrarietà all'intensificazione della relazione padre-figlio e la sua opposizione ai provvedimenti che l'autorità giudiziaria assume in tal senso. Come già nella precedente CTU, la Sig.ra [] agisce scelte unilaterali contrarie ai provvedimenti in essere e anche alle disposizioni transitorie assunte in sede peritale. Anche la collaborazione nei riguardi dei Servizi Sociali non risulta adeguata, viste le omissioni comunicative agite dalla ricorrente nei loro riguardi. Oltre a ciò, ella tende a proporre al figlio un'immagine della figu-*



ra paterna basata sulle sue (di lei) paure, creando confusione nel minore, il quale sta invece vivendo una relazione serena con il padre (quando ha l'opportunità di vederlo). A detta della stessa ricorrente, non vi è in lei alcuna programmazione futura in merito ai suoi eventuali e ulteriori trasferimenti o riavvicinamenti a Bergamo. La Sig.ra cerca di mantenere un rapporto con il figlio di tipo esclusivo così da arginare le sue paure abbandoniche, marginalizzando il padre ed escludendolo in questi ultimi mesi. Va dato atto al Sig. di non avere esasperato il conflitto pur subendo le unilaterali decisioni materne atte ad ostacolare la sua relazione con . Come già evidenziato nella prima CTU, mostra desiderio e serenità nei confronti della sua relazione con il padre. Visto il forte attaccamento con la figura materna, il bambino desidera mantenere la relazione con entrambi, adattandosi anche tacitamente alle decisioni materne che comportano il suo allontanamento dal padre. La visione negativa che la madre tende a proporgli del padre, non coincide con la sua visione e ciò rende parzialmente confuso il minore. A questo punto del procedimento, dopo i provvedimenti già



adottati, dopo l'espletamento delle CTU, dopo l'iniziale intervento dei Servizi Sociali, appare allarmante che la Sig.ra ancora oggi si mostri totalmente refrattaria a qualsiasi considerazione e autorità che risulti differente dal suo volere. Ella tende a difendere strenuamente senza alcuna programmazione preventiva il proprio rapporto esclusivo con il figlio, a dispetto di tutto e di tutti (sentenze incluse). Attualmente il collocamento del minore presso il padre sarebbe preferibile, in quanto garantirebbe il diritto alla bigenitorialità e alla stabilità (incontrando così i bisogni del minore) che in quest'ultimo anno la mamma non è riuscita a garantire. Vista la condotta materna fino ad oggi manifestata, il mantenimento del collocamento del minore presso di lei (anche a prescindere dal luogo geografico dove ella dimorerà) non è garanzia della salvaguardia del diritto paterno di potere frequentare il minore con regolarità. Non sono emersi elementi tali da ritenere che il Sig. possa essere ostativo della frequentazione tra e la madre, contrariamente a quanto è invece emerso in capo alla Sig.ra . Mantenendo l'attuale incarico ai Servizi Sociali (di vigilanza e supporto alla



genitorialità), l'affidamento condiviso potrà essere mantenuto in un'ottica prognostica di superamento degli attuali comportamenti materni se la Sig.ra verrà adeguatamente supportata (pag. 13-15).

Le valutazioni compiute dal c.t.u. appaiono condivisibili in quanto strettamente ancorate agli esiti dei numerosi colloqui svolti con i genitori e con il minore.

Anche l'indicazione del mantenimento dell'affidamento condiviso nonostante l'accertata condotta materna risulta adeguatamente motivata con riferimento alla prognosi positiva formulata in relazione agli esiti della misura del supporto alla genitorialità contestualmente suggerita.

Nessun significativo rilievo ai fini del provvedimento relativo al collocamento può attribuirsi al nuovo trasferimento attuato dalla ricorrente cui si fa riferimento negli atti difensivi finali.

La modifica in ordine al collocamento, infatti, è stata suggerita dal c.t.u. non per il fatto in sé dell'unilaterale allontanamento dal luogo di residenza del padre, ma per il conclamato ostruzionismo della madre ai rapporti con il padre e per l'assenza nei riguardi del padre di elementi che



possano far dubitare della sua capacità di far mantenere al figlio rapporti regolari con la madre.

La misura del collocamento prevalente presso il padre, quindi, appare quella più rispondente all'interesse del minore in quanto idonea ad evitare il pericolo di una rescissione, nella fase evolutiva della formazione della sua personalità, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa.

Pertanto, fermo l'affidamento condiviso, va disposto che il figlio viva abitualmente con il padre.

Come indicato dal c.t.u. risulta imprescindibile, per il buon andamento del regime dell'affidamento condiviso, la conferma dell'intervento dei servizi sociali finalizzato all'attivazione di percorsi di supporto alla genitorialità in particolare in favore della madre.

Ai servizi sociali non va richiesto l'inoltro di altre relazioni essendo il procedimento definito con la presente sentenza, fermo restando che, ove necessario, le parti potranno attivare le procedure per la modifica delle condizioni.

In ordine agli incontri con la madre, tenuto conto del riferito rientro in luogo prossimo alla resi-



denza del padre, possono essere seguite le indicazioni date dal c.t.u. per tale ipotesi: nel caso in cui la Sig.ra Lutri dovesse risiedere vicino alla abitazione paterna, potranno essere previsti gli stessi tempi di frequentazione attualmente in capo al padre, anche con la possibile estensione affinché i weekend alterni possano iniziare dal venerdì sera (prevedendo in quelle settimane un solo rientro infrasettimanale dalle 16.30 includente però anche la notte) e, nella settimana successiva (quella in assenza del weekend materno) due rientri infrasettimanali dalle 16.30 fino al mattino successivo. Anche in questo caso, il calendario potrà prevedere cinque settimane durante l'estate (di cui tre consecutive le altre due settimane nei rimanenti due mesi estivi) e una settimana nelle vacanze natalizie da trascorrere presso il domicilio della madre.

Nessun provvedimento di assegnazione va assunto in quanto la casa già coniugale risulta da tempo rilasciata anche dal marito, il quale ha reperito altri alloggi per le proprie esigenze abitative.

Per l'ipotesi di collocamento del figlio presso di sé il padre ha chiesto di *disporre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimen-*



to del figlio minore nella misura ritenuta di giustizia.

La ricorrente, invece, ha chiesto la previsione di un contributo al mantenimento sia per il figlio che per se stessa.

Ai fini della decisione su tali domande occorre ricostruire le condizioni economico patrimoniali di entrambi i coniugi.

La ricorrente che, durante il matrimonio e in pendenza del procedimento di separazione, ha svolto attività di lavoro occasionali con modesti risultati, risulta essere stata assunta, con decorrenza dall'1/6/2016, da A.Z. soc. coop. come segretaria con lettera di assunzione a tempo indeterminato ed orario di 38 ore settimanali (v. doc. prodotto all'udienza del 12/4/2016 e doc. B allegato alla comparsa conclusionale).

Non risultano indicazioni specifiche sulla retribuzione assicurata da tale attività lavorativa, ma nella lettera di assunzione si fa riferimento al trattamento economico-retributivo previsto per la categoria impiegatizia e la qualifica di segretaria dal vigente C.C.N.L. oltre al rimborso delle spese.

Nella memoria di replica depositata in data



22/7/2016 la ricorrente ha allegato il reperimento di una casa a , ma non risultano neanche allegati i conseguenti oneri economici.

Il convenuto, il quale prima della separazione risultava titolare di un'impresa artigiana, a seguito della cessazione dell'attività in proprio, ha iniziato a prestare attività di lavoro dipendente.

Dall'ultima certificazione prodotta risulta, per attività di lavoro dipendente prestata nell'anno 2015, un reddito di lavoro di € 15.125,59 al lordo delle imposte.

Risulta, inoltre, a carico del convenuto, l'onere legato al canone ammontante ad € 400,00 mensili relativo alla locazione dell'abitazione da ultimo reperita in .

Nel descritto quadro, tenuto conto delle statuizioni in ordine al collocamento del figlio presso il padre ed ai maggiori oneri conseguenti, emerge la necessità di previsione di un assegno perequativo a carico della madre.

A fronte delle rispettive condizioni economiche come sopra descritte appare congruo l'assegno di € 200,00 mensili.

Per il passato vanno confermati i diversi provvedimenti provvisori che prevedevano un assegno a



carico del padre stante il collocamento prevalente presso la madre.

Nell'interesse del figlio deve, inoltre, essere previsto il riparto tra i genitori, nella misura del 50%, delle spese c. d. straordinarie secondo lo schema indicato in dispositivo.

Va esclusa, inoltre, tenuto conto del recente reperimento di attività lavorativa da parte della moglie e della definitiva chiusura dell'impresa artigiana da parte del marito, l'attuale sussistenza di uno squilibrio tale da richiedere la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.

La domanda della ricorrente volta alla previsione di un assegno per il proprio mantenimento, quindi, va rigettata, salvi, per il periodo precedente alla data di decorrenza dell'assunzione (giugno 2016), gli effetti dei provvedimenti provvisori.

Le statuizioni assunte sono assorbenti rispetto alle domande proposte dal convenuto con il ricorso ex art. 709 ter c.p.c..

L'esito complessivo del giudizio giustifica il riparto per quote uguali delle spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, e la compensazione per intero delle spese processuali.



Le spese relative al supplemento di c.t.u., come liquidate con separato decreto, invece, vanno poste per intero a carico della ricorrente trattandosi di integrazione resasi necessaria a fronte del suo trasferimento non autorizzato.

P.Q.M.

il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita,

- pronuncia la separazione personale dei coniugi

, nata in il ,

e , nato in il

, coniugati in il ;

- dispone l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale dello stato civile del Comune di (anno : , atto n. , parte);

- rigetta le domande di addebito proposte da

e);

- affida , nato in

il 5/9/2006, ad entrambi i genitori;

- determina i seguenti tempi di presenza di

presso ciascun genitore: il figlio

avrà collocamento prevalente presso il padre; starà con la madre a fine settimana alternati dal venerdì, allorché la stessa andrà a prenderlo a



scuola (a casa del padre alle ore 16.30 in periodo non scolastico), alla domenica sera, allorché lo accompagnerà a casa del padre alle ore 21.00, nonché un giorno alla settimana (che si indica nel mercoledì salvo diverso accordo), allorché la stessa andrà a prenderlo a scuola (a casa del padre alle ore 16.30 in periodo non scolastico), sino al mattino successivo, allorché lo accompagnerà a scuola (a casa del padre entro le ore 10.00 in periodo non scolastico) e, nella settimana in cui non lo tiene con sé durante il fine settimana, due giorni alla settimana (che si indicano nel martedì e nel giovedì salvo diverso accordo) allorché la stessa andrà a prenderlo a scuola (a casa del padre alle ore 16.30 in periodo non scolastico), sino al mattino successivo, allorché lo accompagnerà a scuola (a casa del padre entro le ore 10.00 in periodo non scolastico); durante le vacanze natalizie starà con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30/12 e con l'altro dal 31/12 sino alla fine delle vacanze scolastiche con alternanza annuale; durante le vacanze pasquali starà con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua e con l'altro dal giorno di Lunedì dell'Angelo sino alla fine



delle vacanze scolastiche con alternanza annuale; durante le vacanze estive starà con la madre per 5 settimane (di cui 3 consecutive e le altre 2 nei rimanenti 2 mesi estivi) e con il padre nelle rimanenti settimane; i periodi di vacanza dovranno essere concordati entro il 31.5 di ogni anno; resta salva la possibilità di diversi accordi tra i genitori nel rispetto delle esigenze anche scolastiche del figlio;

- incarica i servizi sociali di proseguire la vigilanza sul nucleo familiare e di provvedere all'attivazione di percorsi di supporto alla genitorialità in particolare in favore della madre;

- fermi per il passato gli effetti dei provvedimenti provvisori, pone a carico di

l'obbligo di corrispondere a

, entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio

, l'assegno mensile di € 200,00 soggetto ad adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT FOI;

- obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare)



che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,



pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;

- fermi per il periodo precedente al mese di giugno 2016 gli effetti dei provvedimenti provvisori, rigetta la domanda proposta da _____ di previsione di un assegno per il proprio mantenimento;

- pone a carico di _____ e _____, per quote uguali, le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto ed a carico esclusivo di _____ le spese del supplemento di c.t.u., come liquidate con separato decreto, e compensa per intero le spese processuali.

Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale, in data 15/09/2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. _____

dott. _____

